

Giampiero Todini

**IN MEMORIA
DI
CARLO ALBERTO BIGGINI**



Sassari 2008

N. 9
della Collana
dell'Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari

Reg. Trib. di Sassari n. 111 del 26.1.1974



prof. Carlo Alberto Biggini
M. Rettore dell'Università di Pisa (1941-1943)
Ministro dell'Educazione Nazionale (1943-1945)

Premessa

Questo breve saggio vuole essere solo un modesto e doveroso, sia pur tardivo, omaggio a Carlo Alberto Biggini, docente di questa Università, di questa facoltà di Giurisprudenza, dove ha iniziato la sua brillante carriera accademica che lo ha portato anche a ricoprire la massima carica di Magnifico Rettore dell'Università di Pisa, nonché quella del dicastero dell'Educazione Nazionale, in un tragico periodo storico della nostra Italia (quello della Repubblica Sociale Italiana).

Un periodo durante il quale mentre i più (molti dei quali avevano osannato il passato regime) si barricavano in casa o si trasformavano in testimoni alla finestra, in attesa di schierarsi dalla parte del vincitore definitivo, se non addirittura partecipavano allo scempio di Piazzale Loreto, Biggini invece volle schierarsi per contribuire alla ricostruzione della sua Patria, e per questo merita rispetto, al di là d'ogni giudizio di merito e sull'uomo e sulle sue idee, sulla sua adesione al Fascismo e sullo stesso Fascismo.

Muore in circostanze misteriose a Milano il 19 novembre 1945 poco prima di compiere 43 anni, povero, in clandestinità e dimenticato da tutti.

Carlo Alberto Biggini

Gli studi e l'attività accademica

Nato a Sarzana (Sp) il 9 dicembre del 1902 da Ugo e da Maria Accorsi, inizia gli studi classici presso il liceo Andrea Doria di Genova dove, nel luglio del 1921, consegue la maturità classica avendo già aderito, nell'ottobre del 1920, alle avanguardie giovanili del fascio di Genova e successivamente, nel 1925, al Manifesto degli intellettuali fascisti.

Iscrittosi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, dopo aver interrotto gli studi dal 1922 al 1924 per assolvere gli obblighi di leva, il 12 novembre 1928 si laurea con la votazione di 110, lode e dignità di stampa e l'anno successivo (il 30 settembre 1929) consegue la laurea in Scienze politiche presso l'università di Torino sempre con la votazione di 110, lode e dignità di stampa. Durante il periodo 1924-28 fu particolarmente attratto verso lo studio del diritto pubblico e dei problemi del diritto costituzionale moderno, posti in nuova luce storica dalla Rivoluzione Fascista, ed ebbe modo di formarsi una prima fondamentale cultura giuridica della più importante letteratura italiana e straniera.

Nel 1929 si iscrive alla Scuola Superiore di Scienze Corporative dell'Università di Pisa dove si diploma l'anno successivo con il massimo dei voti e lode.

Dal 1929 al 1932 ricopre l'incarico dell'insegnamento di Diritto costituzionale presso la Scuola Superiore di Scienze Sociali di Ravenna, mentre dal 1932 sino 1935 è assistente presso la Scuola Superiore di Scienze Corporative dell'Uni-

versità di Pisa.

Durante il periodo 1928-32, sino al conseguimento della libera docenza, prosegue con passione i suoi studi nelle Università di Genova, Torino e Pisa dove perfeziona e completa la propria cultura e preparazione giuridica portando a termine alcuni importanti studi pubblicati in varie riviste scientifiche.

Il 27 gennaio del 1932 consegue a Roma e a Pisa la libera docenza in Diritto costituzionale e nello stesso anno (20 novembre) è chiamato come incaricato di Diritto costituzionale e comparato e di Dottrina generale dello Stato presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, dove nel dicembre 1936 diviene ordinario di Diritto costituzionale e corporativo.

Nel 1938 (28 novembre) viene chiamato dall'Università di Pisa a ricoprire la cattedra di Diritto costituzionale e nel 1941 viene eletto Magnifico Rettore. Nel febbraio del 1943 è nominato da Mussolini Ministro dell'Educazione Nazionale in sostituzione di Giuseppe Bottai, incarico che gli venne riconfermato il 23 settembre dello stesso anno nel nuovo governo della Repubblica Sociale Italiana instaurata da Benito Mussolini non per bramosia di potere ma per la grandezza della Patria e per l'Onore.

La vita politica

Questo, in breve, il brillante *cursus* accademico del Biggini. Altrettanto frenetica e fulgida la sua carriera civile e politica.

La partecipazione del Biggini alla vita politica, almeno fino al 1927, avviene sotto il segno delle posizioni gentiliane e della costante preoccupazione di conservare un contatto e di aprire un colloquio con le forze non allineate al fascismo in nome delle comuni tradizioni culturali.

L'influenza del filosofo siciliano sul Biggini è del resto evidente nella concezione "civile" della lotta politica e nella predilezione per alcuni temi cari alla tematica gentiliana (il giobertismo e la sua crisi, la meditazione sulla natura dello Stato).

La tardiva adesione del Biggini al PNF (la domanda di iscrizione è del 1 maggio 1928) fu oggetto d'una polemica, mossagli nel 1934 da alcuni esponenti della federazione fascista della Spezia che, contestandogli la collaborazione (1926-28) alla rivista scientifica genovese "*Pietre*" di chiara impostazione antifascista, pur limitata a contributi di carattere meramente tecnico e culturale, mettevano anche in dubbio la possibilità di retrodatare la sua anzianità di militante fascista.

Il Biggini fu sempre alieno dal partecipare alle lotte di corrente in seno al fascismo, sia perché convinto della necessità di conservare l'unità della classe dirigente fascista, sia per la natura culturale e la matrice gentiliana della propria vocazione politica che tendeva al mito della «fedeltà»; il Biggini riesce a mantenere sempre buoni rapporti con i maggiori esponenti del fascismo nazionale delle più varie tendenze e nutre un'autentica devozione per Mussolini.

Più contrastanti i suoi rapporti con gli esponenti del fascismo

spezzino: alla Spezia, dove aveva fondato e diretto il locale Istituto di Cultura Fascista conferendogli una marcata impronta di Centro di Studi Corporativi, dal 1931 al 1934 fu membro del Direttorio locale del partito, e dal 1932 al 1934 membro effettivo della Giunta Provinciale.

L'elezione, nel 1934, a deputato per il collegio unico nazionale dette al Biggini l'occasione di allentare i suoi rapporti con l'ambiente spezzino (ma nel 1938 sarà ancora Commissario prefettizio di Sarzana). Nel 1935 fu oggetto di una violenta polemica da parte del direttore dell'organo locale del partito l'*Opinione*, Carlo Danese, esponente del fascismo più grossolano ed intransigente, che, per attaccarlo, aveva preso spunto da una conferenza del Biggini (Istanbul, 30 marzo 1935) in cui si sosteneva che il fascismo non costituiva una completa cesura con il liberalismo. La polemica ebbe una qualche risonanza e fu portata a conoscenza di Mussolini, che però non vi diede alcun peso. Ciò non riuscì ad influenzare negativamente la carriera politica del Biggini che in Parlamento fu nominato membro della corporazione olearia in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, quindi Presidente di commissione nell'Istituto di rapporti culturali con l'estero, Presidente del consiglio direttivo delle scuole superiori del partito e consulente giuridico del Ministero degli Esteri per l'Albania.

Consigliere nazionale nella Camera dei fasci e delle corporazioni nel 1939, dalla corporazione olearia fu trasferito poi in quella dei tessili. Ma la carica politicamente più significativa fu quella di Presidente della Commissione di Mistica Fascista ai Littoriali. Il Biggini viene così a svolgere, fino a quando non fu chiamato ad incarichi di maggiore responsabilità, un ruolo eminentemente tecnico, che ben si congiungeva con la sua formazione ideologica e politica improntata ad un moderato

conservatorismo.

Dopo aver partecipato alla campagna d'Africa (nel settembre 1937 viene promosso capitano per meriti di guerra), fra il 22 e il 25 giugno 1940 partecipa all'occupazione di Mentone e nel gennaio 1941 è volontario in Grecia, conseguendo numerose decorazioni al valore.

Nell'aprile 1937 è componente della Commissione di riforma del codice civile, del commercio e della navigazione. Il 23 marzo 1939 è Consigliere della nuova Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Nell'ottobre 1939 è consulente giuridico del Ministero degli Esteri. Il 16 novembre del 1939 è incaricato di Dottrina generale dello Stato all'Università di Pisa, divenendo Direttore della scuola superiore di scienze corporative nella stessa Università e Direttore della rivista "Archivio di Studi Corporativi". Nel dicembre dello stesso riceve da Mussolini i carteggi della Conciliazione (nel febbraio 1942 pubblicherà infatti la *Storia inedita della Conciliazione*). Nel maggio 1941 redige la Costituzione del Montenegro e il successivo 8 giugno viene chiamato a ricoprire la carica di Segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

Nel dicembre 1942 assume la funzione di Ispettore Nazionale del PNF e il 5 febbraio 1943, in conseguenza di un rimpasto di governo, è nominato da Mussolini Ministro dell'Educazione Nazionale, membro del Gran Consiglio del Fascismo e del Direttorio Nazionale del Partito. In quell'occasione pronuncia alla radio un discorso sulla gravità della situazione bellica; e non è da escludere che il suo incitamento personale abbia avuto qualche peso nello spingere il Gentile a pronunciare in Campidoglio (2 giugno 1943) l'appello di difesa nazionale.

Quando il 16 luglio 1943 fu chiesta la convocazione del Gran Consiglio del fascismo, il Biggini si mostrò diffidente sull'op-

portunità di tale iniziativa. Durante la seduta del 24-25 luglio non volle firmare l'ordine del giorno Grandi contestandone la validità giuridica; rifiutò la tesi centrale di Grandi di un ritorno puro e semplice allo Statuto, riaffermò la sua lealtà verso Mussolini ed espresse i suoi dubbi che il gruppo degli oppositori potesse scindere le proprie responsabilità da quelle di Mussolini.

Alla confutazione delle tesi costituzionali del Biggini, Grandi dedicò un'ampia parte della sua replica finale. Al momento del voto il Biggini fu tra i pochi a schierarsi contro il suo ordine del giorno confermando così la sua fedeltà a Mussolini. Per tutta la mattinata del 25 luglio egli fu al centro di frenetiche manovre politiche intentate da Mussolini per cercare di riprendere il controllo della situazione. Da una parte ricevette l'incarico dal capo del governo di redigere un memoriale per dimostrare l'incostituzionalità e l'irrelevanza giuridica del voto del Gran Consiglio, dall'altra ricevette il compito di ristabilire i contatti con Grandi, il quale però rifiutò. Con questo memoriale Mussolini si recò nel pomeriggio dello stesso giorno in udienza da Vittorio Emanuele III, al termine della quale fu arrestato.

Politicamente assai più interessante appare la notizia riferita dal Tamaro, secondo il quale Mussolini avrebbe chiesto al Biggini di verificare se esistessero le condizioni per un distacco dalla Germania "senza che questa avesse a dolersene" e di effettuare un discreto sondaggio presso Orlando che egli riteneva potesse eventualmente assumere il potere in ore tanto gravi con un programma di conciliazione e di unità nazionale. Fallite tali manovre, il Biggini ricevette a Viareggio la notizia della caduta e dell'arresto di Mussolini.

Dopo l'8 settembre il Biggini fu raggiunto a Viareggio, dove abitava con la famiglia, dall'invito di Mussolini ad entrare a far parte del nuovo governo repubblicano.

In un primo tempo espresse a Pavolini il suo rifiuto, affermando che non desiderava essere il ministro di un “governo fantasma”. Poi, anche in seguito alle pressioni dello stesso Mussolini e tedesche, cedette superando l’incertezza che gli derivava dal suo conservatorismo monarchico-nazionalista, e il 23 settembre assunse l’incarico di ministro dell’Educazione nazionale, trasferendosi con la famiglia a Padova, nel palazzo Papafava dei Carraresi, dove avrebbe avuto sede il ministero.

Significativa fu la sua attività ministeriale. Tra i suoi primi atti decretò il mantenimento in carica dei rettori nel frattempo nominati dal neonato governo Badoglio e presenziò al discorso d’inaugurazione dell’anno accademico dell’università di Padova tenuto dall’antifascista Concetto Marchesi (lo stesso che in seguito manifestò entusiasmo per l’assassinio di Giovanni Gentile). Naturalmente la cosa fece scalpore e Pavolini ottenne da Mussolini l’immediato allontanamento del Marchesi dal rettorato di Padova (6 dicembre 1943).

Con decreto 20 dicembre 1943 il Biggini sottopose a revisione i ruoli dei docenti e liberi docenti universitari che avevano ottenuto i loro titoli per motivi esclusivamente politici durante il ventennio e ottenne che tutti i docenti universitari fossero esonerati dal giuramento di fedeltà alla Repubblica sociale, provvedimento questo ancora oggi in vigore a salvaguardia della libertà di ricerca e di insegnamento.

Con ordinanza ministeriale del 18 giugno 1944 modificò l’ordinamento degli studi medi richiamandosi alla legge Gentile (si veda il suo appello del 1944 “Agli uomini della scuola” e la circolare “Valori tradizionali nella scuola italiana”). La scuola media veniva soppressa e sostituita da tre classi di ginnasio, dopo le quali si poteva accedere direttamente al liceo classico, scientifico, artistico e magistrale, tutti di cinque anni, eccetto

quello magistrale. Particolarmente notevole l'introduzione di un serio corso di lingue straniere in tutte le classi del liceo classico e la possibilità di accedere ai quattro licei provenendo anche dall'avviamento mediante un semplice esame integrativo. In tutti i licei, compreso quello artistico, che fino a quel momento ne era stato privo, veniva introdotto l'insegnamento della lingua latina.

Il Biggini cercò inoltre di salvare il patrimonio artistico e industriale nazionale esposto alle offese belliche e ancor più alla cupidigia dei Tedeschi (vedi la tenace protesta indirizzata a Mussolini l'8 marzo 1944 contro gli abusi in tal senso delle autorità tedesche, quella del 3 luglio con cui venivano contestati i permessi di esportazione delle opere d'arte, nonché il memoriale del 4 gennaio 1945 sull'amministrazione tedesca della Venezia Giulia e Trentino, seguito da un colloquio del 15 febbraio 1945 a Venezia con l'alto commissario tedesco F. Reiner, per definire la questione della sovranità italiana in materia scolastica).

Una simile attività nel campo della scuola incontrò ostilità da parte degli elementi più oltranzisti del partito fascista. In un rapporto steso dal Servizio disciplina del Partito repubblicano fascista del 12 settembre 1944 venivano trasmesse a Mussolini le lamentele di coloro che non riuscivano a concepire l'opposizione del Biggini a ogni forma di giuramento da parte dei docenti universitari. Ma una critica completa della sua azione politica nel campo della scuola è contenuta in una lettera di Pavolini del 3 gennaio 1945, nella quale veniva accusato di debolezza e complicità morale con i nemici della Repubblica sociale e del fascismo.

Nel tentativo di evitare gli eccessi della guerra civile, Biggini si adopera per la salvaguardia del patrimonio artistico e industriale italiano dalle offese belliche e dalle spoliazioni tede-

sche e per la salvezza di numerosi intellettuali antifascisti (nel maggio 1944 evita l'arresto di 44 professori dell'Università di Genova, nell'agosto 1944 presenta Edmondo Cione a Mussolini e gli fa ottenere l'autorizzazione a dar vita ad un partito di opposizione. Nel settembre 1944 riesce a far arrestare i componenti della "banda Koch", nel gennaio 1945 ottiene da Mussolini la salvezza di Egidio Meneghetti, capo del CLN del Veneto, arrestato dalla "banda Carità"). Tutto ciò provocherà la diffidenza del servizio disciplina del PFR che lo denuncerà a Pavolini, con la conseguenza di essere sottoposto, nel febbraio-marzo 1945, a sorveglianza da parte della "banda Carità".

Il Biggini viene, così, ad essere un esponente della cosiddetta ala «conciliativa» del governo, dietro la quale stava, neppure troppo mimetizzato, lo stesso Mussolini che, appoggiandola, intendeva mediare e talvolta neutralizzare le posizioni dei gruppi più intransigenti e l'intromissione dei Tedeschi.

In questo quadro vanno collocati i rapporti che il Biggini ebbe con Silvestri e con il gruppo di Cione (il Biggini appoggiò ad esempio il progetto di costituire il Centro Nazionale Italiano di Studi Sociali, gennaio 1945), le cui iniziative, pur distinte e diverse, tendevano ad attenuare la radicalizzazione della guerra civile e a cercare di stabilire un rapporto con elementi non fascisti e perfino con esponenti della Resistenza.

Dal luglio al dicembre del 1944, il Biggini partecipa a Milano, insieme con il ministro Pisenti, con Silvestri ed altri, a contatti, che non ebbero poi nessun esito, con elementi, peraltro poco rappresentativi, della Resistenza. Da questi tentativi nacque, il 14 febbraio 1945, con il consenso di Mussolini, il "Raggruppamento Nazionale repubblicano-socialista", che peraltro incontrò subito l'ostilità dei Tedeschi che ne imposero lo scioglimento sopprimendo il suo organo di stampa, *L'Italia del*

popolo.

Biggini, su incarico di Mussolini, è anche il redattore di un progetto rivoluzionario di Costituzione della R.S.I., scritto nel dicembre 1943 e presentato al Consiglio dei Ministri nella seduta dello stesso 16 dicembre ma che, per mancanza di tempo e dato l'incalzare degli eventi bellici, non fu mai portato in discussione.

Nel luglio del 1944 aveva trasferito la famiglia a Villa Gemma a Maderno e nell'ottobre dovette, come tutti i gerarchi, trasferirla a Zurs. Andrà a riprenderla nel marzo del 1945.

Dopo l'ultima riunione a Gargnano del 16 aprile 1945 con esponenti politici e militari della RSI, Mussolini affida a Biggini la terza copia del noto carteggio (la seconda era già stata rimessa nelle mani dell'Ambasciatore nipponico Sciurukuru Hidaka).

La fine della guerra lo coglie a Padova, ove è la sede del suo Ministero. Il 26 aprile del 1945 Biggini si rifugia nel Convento del Santo, a Padova, diretto da Frati Minori Conventuali e luogo di concordato rifugio; l'aiuto di autorevoli antifascisti che egli aveva contribuito a salvare, gli consentono di scampare agli eccidi di quei giorni, eccidi che proseguiranno in gran parte dell'Italia per oltre un anno. Gravemente affetto da una misteriosa malattia, il 15 agosto Biggini viene trasferito a Milano in agonia alla Clinica San Camillo sotto il falso nome di prof. Mario De Carli. Qui il 19 novembre 1945 muore poco prima di compiere 43 anni.

I familiari fanno risalire a chi voleva il carteggio Mussolini, ottenendolo ad ogni costo, il fatale deperimento dello stato di salute del loro congiunto, se non addirittura la causa dello stesso.

Carlo Alberto Biggini, docente universitario, per anni Ministro dell'Educazione Nazionale, uomo sensibilissimo e colto, morì povero e in clandestinità alla fine del 1945. Antonio Segni, che negli anni trenta, era stato suo collega come docente all'Uni-

versità di Sassari, dispose che alla vedova Maria Bianca, rimasta senza alcun sostentamento per vivere, fosse dato un piccolo assegno vitalizio, assegno che la vedova rifiutò optando per una misera pensione sociale.

Il pensiero

Biggini è stato uno dei più convinti fautori e studiosi del corporativismo fascista, in connessione con i suoi prevalenti interessi nel campo del diritto pubblico e della storia del pensiero politico italiano.

In uno dei suoi primi saggi di diritto pubblico (*Il fondamento dei limiti all'attività dello Stato*), largamente influenzato dalle concezioni gentiliane, il Biggini ripudia ogni integralismo, ogni risoluzione della sfera dell'individuo in quella della collettività e l'identificazione del diritto privato con il diritto pubblico.

L'identificazione dello Stato con la società che lo esprime lo porterà, qualche anno dopo, a pubblicare uno studio edito nella rivista Studi Saresani del 1935 (*La realtà dello Stato e i suoi organi*) nel quale respinge l'identificazione dello Stato con i suoi organi: la polemica contro il formalismo di scuola liberale del diritto costituzionale sarà poi definitivamente riaffermata in una rassegna dei più recenti studi di diritto costituzionale del 1938.

Accanto al filone principale della produzione relativa al diritto pubblico, costituzionale e corporativo, il Biggini coltiva sempre un interesse storico che trova la sua espressione in indagini sul pensiero politico e giuridico di Pellegrino Rossi, di Giuseppe Ferrari, e recensendo le opere di Francesco Ercole sul passaggio dal Comune al principato e di A. Levi su Carlo Cattaneo. Già nel 1926 aveva pubblicato alla Spezia uno studio sulla politica di Augusto in cui, pur nei limiti di un lavoro scolastico e retorico, veniva posta l'attenzione sui valori e i fondamenti del principato augusteo.

Un posto a sé occupa la *Storia inedita della Conciliazione*, pubblicata a Milano nel 1942 per incarico dello stesso Mussolini, che gli aveva messo a disposizione i documenti ufficiali.

Nel periodo della sua breve ma intensa attività accademica collaborò a moltissime riviste scientifiche (*Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1929-1932, *Rivista di Scienze politiche e giuridiche*, 1930, *Archivio di Storia della Filosofia*, 1932, *Archivio di Studi Corporativi*, 1932-1942, di cui assunse la direzione dopo la sua chiamata all'università di Pisa, *L'economia italiana*, 1934, *Nuovi studi di diritto, economia e politica*, 1929-1930, *Studi Sassaresi*, 1935-1936, *Terra e Lavoro*, 1935) e a riviste politiche di vario orientamento fascista (*Dottrina fascista*, *L'ordine corporativo*, *Origini*, *Politica sociale*, *La Terra*).

Le opere

1. *Il fondamento dei limiti all'attività dello Stato*. Il Solco, Città di Castello, 1929.
2. *A proposito dei presupposti della dottrina dello Stato*, in *Riv. Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1929.
3. *Il principio corporativo e il sistema di diritto privato*, in *Riv. di Scienze politiche e giuridiche. Lo Stato*, 1930.
4. *Il pensiero politico e giuridico di Pellegrino Rossi di fronte ai problemi dello Stato e del risorgimento italiano*, in *Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze*, 1931.
5. *La legislazione costituzionale nel nuovo diritto pubblico italiano*. Arti Grafiche, Ravenna, 1931.
6. *Stato, società e diritto*. La Spezia, 1931.
7. *A proposito dei diritti di libertà nelle costituzioni del dopoguerra*, in *Riv. Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1931.
8. *Intorno alle premesse del nuovo diritto pubblico italiano*, in *Riv. Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1932.
9. *Il pensiero politico di G. Ferrari e le sue lezioni intorno alla Politica di Platone e Aristotele*, in *Archivio di Storia della Filosofia*, 1932.
10. *Regime parlamentare e costituzioni del dopo-guerra*, in *Archivio di Studi Corporativi*, 1932.
11. *Unità politica e unità giuridica dello Stato*, in *Riv. di Scienze politiche e giuridiche. Lo Stato*, 1933.
12. *Riconoscimento giuridico del sindacato e posizione del lavoro nello Stato Fascista*, in *Le Corporazioni Fasciste*, volume a cura di L. Lojacono. ed. Hoepli, Milano, 1934.
13. *Valore sociale e giuridico del libretto di lavoro*. Tip. Camera dei Deputati, Roma, 1934.

14. *La crisi dello Stato e le costituzioni moderne*. Roma 1934.
15. *L'instaurazione di fatto degli ordinamenti giuridici e la loro legittimazione*. Sassari 1934.
16. *Sviluppi dell'ordinamento corporativo e Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa*. Tip. Camera dei Deputati, Roma, 1935.
17. *Compartecipazione collettiva, imponibile di mano d'opera e contratto collettivo*, in *Riv. del Lavoro*, 1935.
18. *Natura giuridica dell'amministrazione della dotazione della Corona*, in *Studi Sassaresi*, 1935.
19. *La realtà dello Stato e i suoi organi*, in *Studi Sassaresi*, 1935.
20. *Modificazioni costituzionali e nuova costituzione*, in *Studi Sassaresi*, 1935.
21. *La Camera dei Fasci e delle Corporazioni nel nuovo ordinamento costituzionale*. Padova 1939 (traduzione francese e spagnola, ibid. 1939).
22. *I principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*. Pisa 1942.
23. *Storia inedita della Conciliazione*. Milano, 1942.
24. Inoltre numerose recensioni e rassegne dal 1929 al 1935 in *Riv. Internazionale di Filosofia del Diritto*, in *Riv. Nuovi Studi di Diritto, Economia e Politica*, in *Riv. di Scienze Giuridiche. Lo Stato*, in *Archivio di Studi Corporativi*, in *Riv. del Lavoro*, in *Atti dell'Accademia Lunigianese di Scienze* e in *Studi Sassaresi*.
25. Infine alcune voci di carattere giuridico nella *Enciclopedia Italiana*.

I lavori elencati, per quanto riguarda gli argomenti da essi trattati, possono essere raggruppati come segue:

- A) Ricostruzione storico-giuridica di principi ed istituti del diritto costituzionale.
- B) Diritto costituzionale generale.
- C) Diritto costituzionale positivo.
- D) Argomenti affini.

Sintesi delle pubblicazioni

A - Ricostruzione storico-giuridica di principi ed istituti del diritto costituzionale

Il pensiero politico e giuridico di P. Rossi di fronte ai problemi dello Stato e del Risorgimento italiano, in *Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze*, 1931

Il Biggini con questo vasto lavoro, completato da una nota critica intorno ad un'opera inedita del Rossi, da una completa bibliografia e da una serie di documenti inediti tratti dal R. Archivio di Stato di Torino, porta un positivo e critico contributo alla storia del diritto costituzionale e delle correnti politico-giuridiche del nostro risorgimento nazionale ed, in particolare, alla ricostruzione storico-giuridica di alcuni fondamentali principi ed istituti del diritto costituzionale del periodo.

Il sistema costituzionale del Rossi, logicamente connesso allo studio del suo pensiero politico, risulta comparativamente illustrato ed analizzato nei suoi fondamenti e nei suoi istituti, ed ha dato modo al Biggini di delimitare i rapporti tra scienza politica e scienza giuridica, di precisare il valore della scuola italiana di diritto pubblico e di studiare il concetto e la natura dello Stato moderno quale appare, criticando la dottrina liberale, e quale si è venuto formando nella realtà storica.

Il pensiero politico di G. Ferrari e le sue lezioni intorno alla politica di Platone e Aristotele, in *Archivio di Storia della Filosofia*, 1932

In questo breve saggio viene esaminato, non tanto da un punto di vista filosofico quanto giuridico-sociale, il pensiero del

Ferrari mettendolo in relazione ad alcune sue lezioni intorno alla politica di Platone e Aristotele per soffermarsi piuttosto ampiamente sulla realtà giuridico-sociale dello Stato, sulle sue funzioni e sulle sue essenziali caratteristiche.

B - Diritto costituzionale generale

Il fondamento dei limiti all'attività dello Stato. Il Solco, Città di Castello, 1929

In questo lavoro, nel quale si denota nel giovane studioso un'ampia e sicura conoscenza della dottrina e delle fonti, viene studiato il problema dei limiti all'attività dello Stato e ricercato il fondamento nella natura stessa dello Stato analizzando il suo concetto, la sua struttura giuridico-costituzionale e le sue sempre più ampie funzioni sociali.

Attraverso la ricostruzione dei vari indirizzi del pensiero giuridico e filosofico-politico su tale problema, il Biggini esamina da un punto di vista critico, per giungere alla indicazione della sua tesi, le teorie giuridiche dell'autolimitazione dello Stato, dei diritti pubblici subbiettivi e dell'ordinamento giuridico, fissando, sulla base di una rigorosa distinzione scientifica tra lo Stato e i suoi organi, alcuni elementi giuridici, positivi e concreti, di tale problema ed affermando, per la stessa natura politico-giuridica dello Stato, che i limiti giuridici esistono per gli organi dello Stato ma non per lo Stato, e in quale senso giuridico, con quali estensioni e con quali conseguenze, tali limiti esistano per gli organi e non per lo Stato e quale sia, quindi, il fondamento dei cosiddetti limiti alla sua attività.

A proposito dei presupposti della Dottrina dello Stato, in *Riv. Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1929

In questo breve saggio il Biggini riprende alcuni concetti già svolti nel lavoro sul fondamento dei limiti all'attività dello Stato e posto, particolarmente, il problema se sia compatibile il principio della sovranità dello Stato moderno con la possibilità che ordinamenti giuridici si formino nel suo contesto con propri poteri di comando e di coercizione in concorso con gli analoghi poteri dello Stato.

Il Biggini afferma, precisati alcuni aspetti di questo problema, che tutti i diritti, compresi in un ordinamento giuridico, discendono formalmente dallo Stato, potere supremo della dichiarazione e della coattività del diritto, e che nell'ambito di uno Stato unitario, socialmente e giuridicamente ordinato, non esistono diritti che non siano da esso riconosciuti, non esistono ordinamenti e poteri, di fronte alla sua volontà sovrana, in concorso e contro ai suoi ordinamenti e poteri: dopo queste premesse l'Autore ha modo di precisare l'aspetto caratteristico dello Stato Fascista in ordine al problema sindacale-corporativo.

A proposito dei diritti di libertà nelle costituzioni del dopo-guerra, in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1931

Il Biggini in questo saggio esamina gli studi, in particolare della dottrina francese e tedesca, intorno al problema dei diritti di libertà, analizza il valore giuridico delle dichiarazioni dei diritti contenute nelle costituzioni del dopo-guerra e precisa, attraverso un esame critico, che esse dichiarazioni più che rappresentare una trasformazione della Dichiarazione dei diritti del 1789, cioè dei principi in essa contenuti, estendono il principio individualistico ai rapporti sociali e aggravano l'anacronistico dua-

lismo tra diritto dell'individuo e diritto dello Stato, mantenendo il falso presupposto del principio di sovranità dello Stato limitato, sul medesimo piano, da un eguale sistema di diritti di libertà individuale e sociale.

Regime parlamentare e costituzioni del dopo-guerra, in *Archivio di Studi Corporativi*, 1932

Attraverso l'esame dei nuovi principi ed istituti del regime parlamentare contenuti nelle costituzioni del dopo-guerra e nella recente costituzione spagnola, il Biggini in questo saggio critica e respinge le due diverse interpretazioni, date da giuristi francesi e italiani, che vedono in questi nuovi principi ed istituti o un perfezionamento razionale o una trasformazione del regime parlamentare classico, per precisare come il nuovo parlamentarismo sia una conclusione inevitabile e, quindi, uno svolgimento logico dei principi fondamentali del sistema e come una revisione sostanziale sia quella riguardante non gl'istituti in sé e per sé ma gli stessi fondamenti: il che offre all'Autore la possibilità di delineare alcuni aspetti giuridici della concezione corporativa dello Stato in ordine a questo problema.

Unità politica e unità giuridica dello Stato, in *Riv. di Scienze politiche e giuridiche. Lo Stato*, 1933

In questo saggio vengono ripresi alcuni concetti e problemi già trattati nel lavoro sul fondamento dei limiti all'attività dello Stato e nel saggio sui presupposti della dottrina dello Stato in critica ad una dottrina che afferma l'unità politica dello Stato nella pluralità degli ordinamenti giuridici.

Il Biggini esamina particolarmente la natura della norma giuridica, la posizione e l'unità dell'ordinamento giuridico sta-

tuale, la giuridicità immanente in ogni volizione statale; e dato che lo Stato è soprattutto volontà e che esso sorge ed esiste in quanto si afferma come volere e in quanto, quindi, crea il proprio diritto, il quale non è lo scopo dello Stato ma la forma della sua attività, precisa che in questo senso Stato e diritto sono concomitanti ed inscindibili e che nello Stato moderno non ci può essere unità politica senza unità giuridica.

La realtà dello Stato e i suoi organi, in *Studi Sassaresi*, 1935

Il Biggini in questo saggio piuttosto ampio riprende alcuni concetti accennati e trattati nei suoi lavori di diritto costituzionale generale, critica alcune recenti interpretazioni della dottrina sulla realtà dello Stato, sulla natura degli organi e sul rapporto tra Stato ed organi, esamina la reale natura dello Stato, anche in relazione alla concezione corporativo-fascista, la posizione giuridica degli organi e le loro essenziali caratteristiche, per precisare, da un punto di vista scientifico, che cosa si debba intendere per rapporto tra Stato ed organi, in quale senso e con quali limiti.

C - Diritto costituzionale positivo

La legislazione costituzionale nel nuovo diritto pubblico italiano. Arti Grafiche, Ravenna, 1931

In questo ampio lavoro, di carattere eminentemente dogmatico e positivo, il Biggini ha studiato uno dei problemi centrali del diritto costituzionale in genere e particolarmente del diritto costituzionale generato dalla Rivoluzione Fascista, non solo per l'importanza che viene ad assumere nella sua costituzione la distinzione formale e sostanziale tra legge costituzionale e legge

ordinaria, ma anche perché il Gran Consiglio del Fascismo viene a porsi quale organo fondamentale del nuovo ordinamento costituzionale. Difatti l'Autore, dopo avere studiati e precisati, da un punto di vista dogmatico e comparato, i criteri per una distinzione giuridica tra legge costituzionale e legge ordinaria, se e come si debbano intendere i limiti giuridici sostanziali e formali del potere legislativo ordinario e i caratteri giuridici capaci di distinguere una costituzione di tipo flessibile da una costituzione di tipo rigido, esamina tutti i problemi relativi alla legge costituzionale sollevati dall'art. 12 della legge sul Gran Consiglio del Fascismo e prospetta per ogni problema una soluzione positiva.

Intorno alle premesse del nuovo diritto pubblico italiano, in *Riv. Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1932.

Il saggio critica alcune interpretazioni e tendenze della dottrina in ordine alle riforme costituzionali fasciste, cercando di fissare i rapporti tra scienza politica e scienza giuridica nello studio dei problemi costituzionali, esaminando i caratteri giuridici della trasformazione costituzionale operata dal Fascismo e precisando la qualifica politico-giuridica dello Stato Fascista come Stato Corporativo.

Riconoscimento giuridico del sindacato, e posizione del lavoro nello Stato fascista, *Le Corporazioni Fasciste*, volume a cura di L. Lojacono. ed. Hoepli, Milano, 1934

In questo studio viene esaminata la struttura sindacale-corporativa, il riconoscimento giuridico, le funzioni, i poteri e la natura del sindacato. Viene precisata la posizione del lavoro nello Stato Fascista e si cerca di determinare la rilevanza di tale ordinamento nell'ordine costituzionale.

Natura giuridica dell'amministrazione della dotazione della Corona, in *Studi Ssassaresi*, 1935

Questo complesso ed importante istituto, che non aveva avuto in dottrina una esauriente ricostruzione giuridica diretta ad offrire insieme all'essenza ai caratteri alle finalità di tale istituto anche la natura giuridica di esso, è ampiamente studiato in questo lavoro, di cui presenta una parte.

Stabiliti l'oggetto e i limiti dell'indagine, il Biggini ricostruisce giuridicamente l'istituto della dotazione in generale e particolarmente in diritto costituzionale italiano, studia l'organizzazione dell'amministrazione della Real Casa, la posizione giuridica della Corona in rapporto alla dotazione, se essa dotazione, nella sua disciplina giuridica, sia una amministrazione diretta dello Stato o un'amministrazione privata, la posizione giuridica dei funzionari di tale amministrazione, come si eserciti l'ingerenza degli organi costituzionali, per stabilire poi, dopo avere esaminate tutte le questioni particolari che questi problemi comportano, le caratteristiche e la natura giuridica dell'amministrazione della dotazione della Corona.

Modificazioni costituzionali e nuova costituzione, in *Studi Ssassaresi*, 1935

Questo lavoro ricostruisce, da un punto di vista dogmatico e positivo, i vari principi ed istituti costituzionali che erano venuti a modificare profondamente la costituzione allora vigente.

Premesso uno studio sulla natura delle instaurazioni costituzionali in genere e di quella fascista in particolare, il Biggini, ricostruiti i vari istituti fondamentali del diritto costituzionale, cerca di precisare le linee di una nuova costituzione che, secondo una positiva logica giuridica e secondo i principi politici fascisti,

scaturisce dai numerosi testi costituzionali, non ancora organicamente sistemati, che si sono venuti ad aggiungere a quelli preesistenti e allo Statuto. Lo stesso problema della riforma degli organi legislativi lo ha condotto a studiare la Rivoluzione Fascista in un ordine costituzionale giuridicamente unitario, anche dal punto di vista formale.

D - Argomenti affini

Il principio corporativo e il sistema di diritto privato, in *Riv. di Scienze politiche e giuridiche. Lo Stato*, 1930

Affermato che il corporativismo non si esaurisce in quel complesso di norme giuridiche che regolano i conflitti fra le categorie professionali, il nostro Autore precisa la omogeneità concettuale del sistema di diritto privato con quello di diritto pubblico e il nesso inscindibile tra organizzazione giuridica dei rapporti di diritto privato e i principi del nuovo ordinamento giuridico, per esaminare, poi, l'influenza di questi principi sul diritto di proprietà.

Valore sociale e giuridico del libretto di lavoro. Tip. Camera dei Deputati, Roma, 1934

In questo discorso, pronunciato alla Camera dei Deputati nella discussione della legge istitutrice del libretto di lavoro, il Biggini esamina alcuni principi dell'ordinamento sindacale e, in riferimento a questi, precisa, da un punto di vista critico, alcuni aspetti giuridici e sociali dell'istituto contemplato dalla legge.

Sviluppi dell'ordinamento corporativo e consigli provinciali dell'economia corporativa. Tip. Camera dei Deputati, Roma, 1935

In occasione della relazione sul bilancio delle Corporazioni alla Camera dei Deputati vengono illustrati alcuni aspetti fondamentali dell'ordinamento corporativo dello Stato auspicando, esaminandone le funzioni, la struttura e i poteri, una organica riforma e sistemazione dei Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa.

Compartecipazione collettiva, imponibile di mano d'opera e contratto collettivo, in *Riv. del Lavoro*, 1935

In questa nota ad una sentenza vengono esaminati, in relazione a nuove forme di conduzione agraria su base corporativa e a particolari istituti disciplinanti la mano d'opera, alcuni aspetti del contratto collettivo riguardanti non tanto la sua natura giuridica quanto una più ampia specificazione di rapporti non strettamente di lavoro ma anche economici come disciplina giuridica delle condizioni generali del lavoro e della produzione.

Nelle numerose **recensioni e rassegne** il Biggini ha avuto modo di ritornare, attraverso critiche ed osservazioni, e meglio precisare e riaffermare i principi, i concetti e le idee contenute nei suoi lavori e nei suoi saggi.

Il progetto costituzionale

Biggini, quarantunenne ministro dell'educazione Nazionale, riceve l'incarico di redigere la Costituzione della RSI dal Consiglio dei ministri del 24 novembre 1943 dopo la formazione del primo governo della RSI (12 settembre) e l'approvazione dei «Diciotto punti di Verona», ossia la «Carta sociale» del nuovo Stato.

Fu in quel Consiglio dei ministri che lo Stato fascista repubblicano d'Italia assunse la denominazione di Repubblica Sociale Italiana.

Il giovane, ma già valente giurista che aveva anche contribuito alla stesura del Codice Civile tuttora vigente, lavorò ininterrottamente per tre settimane (doveva consegnare il testo al Duce entro il 15 dicembre), trasfondendo nei 142 articoli del testo la propria cultura ispirata alla dottrina sociale della Chiesa, ma l'esame del documento fu rinviato quando, il 18 dicembre di quel 1943, il Consiglio dei ministri decise che l'Assemblea Costituente sarebbe stata convocata alla fine del conflitto.

Mussolini mise nella borsa quelle 52 cartelle dattiloscritte, le lesse e le rilesse, in alcuni punti le modificò con la matita blu, come era suo solito, ed infine le riconsegnò all'autore con una sua lettera di approvazione. I ritocchi mussoliniani non sono molti, ma sono significativi. Dove all'articolo 36 si legge che il Capo dello Stato “... *E' eletto dall'Assemblea Costituente. Dura in Carica cinque anni. E' rieleggibile*” Mussolini corregge in “... *Dura in carica sette anni. E' rieleggibile una volta sola*”. E' evidente che Mussolini pensava ad una repubblica presidenziale.

Ciò autorizzò Luciano Garibaldi (lo storico che nel 1983 pubblicò il progetto costituzionale del Biggini per concessione della famiglia che lo aveva custodito gelosamente) ad affermare

che quella era la visione dello Stato che aveva in mente Benito Mussolini. In estrema sintesi, una Repubblica presidenziale il cui presidente sarebbe stato eletto da un'Assemblea costituente da rinnovarsi ogni sette anni e a sua volta eletta dal popolo, in ragione di un membro per ogni 50.000 abitanti, quale «espressione di tutte le forze vive della Nazione». Tuttavia, non rappresentanti dei partiti, dunque di differenti e contrapposte ideologie politiche, i costituenti sarebbero stati «rappresentanti dei lavoratori (imprenditori, operai, impiegati, tecnici e dirigenti) dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dell'assicurazione, delle professioni e arti, dell'artigianato e della cooperazione». Accanto ad essi, sarebbero stati eleggibili «gli ex combattenti, in particolare i decorati e i volontari», i «famigliari dei Caduti», gli «italiani all'estero».

Oltre questi, altri sono gli aspetti di modernità nella “Carta Biggini”, come si evince in una nota esplicativa del documento. Egli scriveva di aver voluto configurare «un sistema capace di annullare i privilegi e di liberare le masse dal problema della ricerca del lavoro, che è l'autentica forma di asservimento del proletariato alla borghesia».

Biggini pensava che «andare incontro alla libertà delle masse non significava soltanto concedere alle masse i diritti di libertà della borghesia, bensì concedere, in via preliminare e come presupposto di ogni altra libertà, il diritto al lavoro e la parità delle posizioni iniziali per la lotta della vita.

Questo presupposto ne implica tutta un'altra serie che si chiamano economia programmata, indipendenza economica della Nazione, vincolo dell'iniziativa privata, trasformazione del diritto di proprietà, e, sul piano internazionale, redistribuzione delle ricchezze nel mondo». Detto in parole povere, una economia di mercato nella quale però il lavoratore non debba

soccombere di fronte all'inesorabile e spietata legge del profitto e nella quale i tanti non siano condannati a fare la fortuna dei pochi. Ed una economia attenta ai problemi internazionali.

Assolutamente qualificante e significativa la parte dedicata al «diritto al lavoro». All'art. 116 della "Carta Biggini" si legge: **«La Repubblica garantisce a ogni cittadino il diritto al lavoro, mediante l'organizzazione e l'incremento della produzione e mediante il controllo e la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro. Il collocamento dei lavoratori è funzione pubblica, svolta gratuitamente da idonei uffici dall'organizzazione professionale riconosciuta.»**.

La nostra Costituzione repubblicana, all'art. 4, recita invece: **«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro»**.

Tra garantire e riconoscere vi è una enorme differenza: «garantire» attiene alla sfera dei fatti, «riconoscere» attiene alla sfera delle intenzioni, dei buoni propositi, buoni propositi che l'esperienza di questi ultimi sessanta anni ci hanno dimostrato essere rimasti lettera morta.

Viene da chiedersi se la visione di Carlo Alberto Biggini fosse di destra o di sinistra, interrogativo, questo, oggi di moda.

Se per Destra s'intende progredire nel rispetto dell'uomo, cancellare ciò che nei rapporti economici vi è di ingiusto (nel senso di squilibrato a favore di una parte soltanto del contratto sociale), allora certamente la Costituzione di Carlo Alberto Biggini non è di sinistra, ma è una perfetta anticipazione pratica del concetto di «Destra sociale». Invero, non può essere considerata di destra se restiamo ancorati a quegli stereotipi che identificano la Destra nell'ottusa conservazione di privilegi e sinecure ottenuti senza merito o magari con la frode e la corruzione.

Nel caso di Carlo Alberto Biggini, la spinta all'equità e il

tentativo di promozione dell'uomo appaiono così evidenti da consentire di scavalcare la tradizionale e, per molti versi, superata divisione tra due opposte concezioni del mondo.

Nei suoi 142 articoli Biggini sintetizza tutta la sua esperienza giuridica, il suo convincimento della validità del progetto corporativo e soprattutto riesce a permeare il tutto nello spirito più genuino della dottrina sociale della Chiesa.

Innovativa è la sua idea di concedere già allora il voto ai diciottenni. Lo sforzo estremo di quelle tre settimane non approdano purtroppo a nulla di concreto. Il Consiglio dei Ministri del 18 dicembre dello stesso anno infatti decide che l'Assemblea Costituente sarebbe stata convocata solo dopo la fine della guerra.

CONCLUSIONE

Nato a Sarzana (Sp) il 9 dicembre del 1902, laureato in Giurisprudenza e in Scienze politiche, rispettivamente a Genova e Torino, con il massimo dei voti e dignità di stampa, intraprende la carriera accademica diplomandosi presso la Scuola Superiore di Scienze Corporative dell'Università di Pisa. Conseguita la libera docenza in Diritto costituzionale a Roma e a Pisa, è assistente presso la Scuola Superiore di Scienze Corporative dell'Università di Pisa dal 1932 al 1935 e, dal 1932, incaricato di Diritto costituzionale e comparato e di Dottrina generale dello Stato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, dove nel dicembre 1936 diviene ordinario di Diritto costituzionale e corporativo.

Chiamato dall'Università di Pisa a ricoprire la cattedra di Diritto costituzionale, nel 1941 viene eletto Magnifico Rettore. Nel 1943 è nominato da Mussolini Ministro dell'Educazione Nazionale del Regno d'Italia ed in seguito della Repubblica Sociale Italiana.

Muore a Milano il 19 novembre 1945 poco prima di compiere 43 anni, povero e in clandestinità sotto il falso nome di prof. Mario De Carli.

Dall'esame del *curriculum vitae* e della produzione scientifica del Biggini appare, senza bisogno di esporre più ampiamente la sua attività didattica e scientifica, come non solo ci sia stata dal 1924 alla sua morte una continuità di studio, di lavoro e di insegnamento, ma anche una unità di pensiero nella ricostruzione scientifica degli istituti e dei principi del diritto costituzionale italiano e di alcuni dei più importanti problemi politico-giuridici riguardanti la concezione del nuovo Stato che si andava costituendo.

A questa fondamentale unità di pensiero, dal Biggini ricercata attraverso i suoi studi e lavori, con fervore, con serietà d'indagine e con sempre più ampia preparazione di fonti e di dottrine, corrispondono l'esame positivo e la ricostruzione giuridica di istituti e di ordinamenti. Istituti ed ordinamenti che egli cerca di ricostruire unitariamente sulla base dei nuovi principi politici che informavano la legislazione costituzionale del periodo: possiamo ben dire che la sua attività didattica e scientifica, animata da ferma volontà negli studi, ha portato un sostanziale contributo alla ricostruzione del diritto costituzionale.

Insigne giurista, nonostante la giovane età, lascia delle significative opere di diritto pubblico; importante il suo ultimo lavoro sulla *Storia inedita della Conciliazione*.

Notevole il Progetto di Costituzione della Repubblica Sociale Italiana da lui elaborato su incarico di Mussolini e che sarebbe dovuto essere approvato dal Consiglio dei ministri del 18 dicembre 1943, ma ciò non avvenne per mancanza di tempo per cui, dato l'incalzare degli eventi, si decise di rinviare il tutto ad una Assemblea Costituente da convocarsi alla fine della guerra.

Il suo progetto, conservato gelosamente dai familiari, fu reso pubblico quaranta anni dopo grazie alla loro disponibilità e pubblicato nel 1983 dallo storico Luciano Garibaldi; ciò probabilmente non vietò ai nostri "padri costituenti" di fare buon uso della bozza di Costituzione del Biggini, conservata in un archivio tenuto "segreto", nel redigere la Costituzione Italiana del 1948.

APPENDICE

Costituzione della Repubblica Sociale Italiana

CAPO I - LA NAZIONE - LO STATO

- 1 - La Nazione Italiana è un organismo politico ed economico nel quale compiutamente si realizza la stirpe con i suoi caratteri civili, religiosi, linguistici, giuridici, etici e culturali. Ha vita, volontà, e fini superiori per potenza e durata a quelli degli individui, isolati o raggruppati, che in ogni momento ne fanno parte.*
- 2 - Lo Stato italiano è una Repubblica sociale. Esso costituisce l'organizzazione giuridica integrale della Nazione.*
- 3 - La Repubblica Sociale Italiana ha come scopi supremi: 1) la conquista e la conservazione della libertà dell'Italia nel mondo, perché questa possa esplicare e sviluppare tutte le sue energie e assolvere, nel consorzio internazionale fondato sulla giustizia, la missione civile affidatale da Dio, segnata dai ventisette secoli della sua storia, voluta dai suoi profeti, dai suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni [le parole "voluta dai suoi profeti, dai suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni" sono state cancellate da Mussolini e sostituite con la congiunzione "e"], vivente nella coscienza nazionale; 2) il benessere del popolo lavoratore, mediante la sua elevazione morale e intellettuale, l'incremento della ricchezza del paese e un'equa distribuzione di questa, in ragione del rendimento di ognuno nell'utilità [le parole "nell'utilità" sono state cancellate da Mussolini e sostituite con le parole "nella comunità"] nazionale.*

- 4 - *La capitale della Repubblica Sociale Italiana è Roma.*
- 5 - *La bandiera nazionale è quella tricolore: verde, bianca, rossa, col fascio repubblicano sulla punta dell'asta.*
- 6 - *La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione della Repubblica Sociale Italiana.*
- 7 - *La Repubblica Sociale Italiana riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale, come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo. La Repubblica Sociale Italiana riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusività ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sulla Città del Vaticano.*
- 8 - *I rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica Sociale Italiana si svolgono nel sistema concordatario, in conformità dei Trattati e del Concordato vigenti.*
- 9 - *Gli altri culti sono ammessi, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume. L'esercizio anche pubblico di tali culti è libero, con le sole limitazioni e responsabilità stabilite dalla legge.*

CAPO II - STRUTTURA DELLO STATO

10 - La sovranità promana [da] tutta la Nazione.

11 - Sono organi supremi della Nazione: il Popolo e il Duce della Repubblica.

§ I - Il popolo - La rappresentanza

12 - Il popolo partecipa integralmente, in modo organico e permanente, alla vita dello Stato e concorre alla determinazione delle direttive, degli istituti e degli atti idonei al raggiungimento dei fini della Nazione, col suo lavoro, con la sua attività politica e sociale, mediante gli organismi che si formano nel suo seno per esprimere gli interessi morali, politici ed economici delle categorie di cui si compone, e attraverso l'Assemblea costituente e la Camera dei rappresentanti del lavoro.

13 - Nell'esplicazione delle sue funzioni sociali lo Stato, secondo i principi del decentramento, si avvale, oltre che dei propri organi diretti, di tutte le forze della Nazione, organizzandole giuridicamente in enti ausiliari territoriali e istituzionali, ai quali concede una sfera di autonomia ai fini dello svolgimento dei compiti loro assegnati nel modo più efficace e più utile per la Nazione.

SEZIONE I - L'Assemblea Costituente

14 - L'Assemblea Costituente è composta da un numero di membri pari a 1 ogni 50.000 cittadini. Deve essere l'espressione di tutte le forze vive della Nazione e pertanto debbono farne parte: 1) per ragione delle loro funzioni: coloro che, al momento della riunione della Costituente, fanno parte del Governo della Repubblica e ricoprono determinate cariche nell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, nella magistratura,

nell'ordine scolastico, in enti locali territoriali e istituzionali, in organismi politici e culturali ai quali lo Stato abbia riconosciuti o assegnati compiti di alto interesse nazionale. La legge stabilisce le cariche che importano in chi le ricopre appartenenza alla Costituente. I membri di diritto non possono superare un terzo dei componenti della Costituente; 2) per elezione popolare, coloro che siano designati a far parte della Costituente dagli appartenenti alle organizzazioni riconosciute dallo Stato quali rappresentanti: dei lavoratori (imprenditori, operai, impiegati, tecnici, dirigenti) dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dell'assicurazione, delle professioni e arti, dell'artigianato e della cooperazione; dei dipendenti dallo Stato e dagli enti pubblici; degli ex-combattenti per la causa nazionale, e, in particolare, dei decorati e dei volontari; delle famiglie dei caduti per la causa nazionale; delle famiglie numerose; degli italiani all'estero; delle altre categorie che in dati momenti della vita nazionale siano riconosciute, per legge, espressione di importanti interessi pubblici. La legge stabilisce i requisiti e le forme per il riconoscimento di tali organizzazioni, nonché, per ciascuna di esse, il numero e i modi dell'elezione dei rappresentanti nella Costituente.

- 15 - La Costituente elegge il Duce della Repubblica Sociale Italiana. Delibera: 1) sulla riforma della Carta costituzionale o sulle deroghe eccezionali alle norme della stessa; 2) sugli argomenti di supremo interesse nazionale che il Duce intenda sottoporle, o sui quali la decisione della Costituente sia richiesta dalla Camera dei rappresentanti del lavoro, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri di [sic, al posto di "in"] carica.*
- 16 - La Costituente è convocata dal Duce che ne fissa l'ordine del giorno. Nel caso di richiesta della Camera dei rappresentanti del lavoro, ai sensi dell'articolo precedente, la convocazione deve*

aver luogo entro un mese dal voto e nell'ordine del giorno debbono essere inseriti gli argomenti indicati dalla Camera. In caso di impedimento del Duce, la Costituente è convocata dal Capo del Governo. In caso di morte del Duce la Costituente deve esser convocata per la nomina del successore, entro un mese dalla morte.

SEZIONE II - La Camera dei Rappresentanti del Lavoro

- 17 - La Camera dei rappresentanti del lavoro è composta di un numero di membri pari a 1 ogni 100.000 abitanti, eletti col sistema del suffragio universale diretto da tutti i cittadini lavoratori maggiori degli anni 18. Di essa inoltre fanno parte di diritto il Capo del Governo, nonché i Ministri e Sottosegretari di Stato.*
- 18 - Sono considerati lavoratori coloro che sono rappresentati da un'Associazione professionale riconosciuta e i dipendenti da enti eventualmente esenti dall'inquadramento. Sono, agli effetti dell'elettorato attivo, equiparati ai lavoratori: 1) coloro che hanno cessato di lavorare per ragioni di invalidità o vecchiaia; 2) coloro che seguono regolarmente un corso di studi, in istituti scolastici statali o pareggiati; 3) coloro che siano disoccupati involontari, o svolgano attività, da determinarsi per legge, fuori del campo della disciplina professionale.*
- 19 - Possono essere eletti rappresentanti del lavoro coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1) siano maggiori degli anni 25, oppure siano decorati al valor militare o civile, volontari di guerra, mutilati o feriti di guerra o comunque per la causa nazionale, maggiori degli anni 21; 2) siano elettori; 3) non abbiano subito condanne per delitti o atti incompatibili colla dignità e il prestigio di rappresentanti del lavoro. La legge determina tali delitti o atti, escludendo quelli compiuti per ragio-*

ni di convinzioni politiche.

- 20 - *I membri della Camera rappresentano tutto il popolo lavoratore, e non gli appartenenti alle circoscrizioni territoriali o alle categorie professionali che li hanno eletti.*
- 21 - *I rappresentanti del lavoro non possono essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni se non dopo aver prestato il giuramento dinanzi a Dio e ai Caduti della patria di servire con fedeltà la Repubblica Sociale Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi, nel solo intento del bene della Nazione.*
- 22 - *I rappresentanti del lavoro hanno il dovere di esprimere le loro opinioni e di dare i loro voti secondo coscienza e per i fini della loro funzione. Sono liberi e insindacabili nell'esercizio delle loro funzioni.*
- 23 - *I rappresentanti del lavoro non possono essere arrestati, salvo il caso di flagranza di delitto, né processati, senza l'autorizzazione preventiva della Camera.*
- 24 - *I rappresentanti del lavoro restano in carica per tutta la durata della legislatura (art. 25). E sono rieleggibili. Decadono però dalla loro funzione: 1) se tradiscono il giuramento prestato; 2) se perdono alcuno dei requisiti per la loro eleggibilità; 3) se trascurano i doveri della funzione rimanendo assenti per dieci sedute consecutive della Camera, senza autorizzazione da accordarsi dal Presidente (art. 34); qualora concorrano giustificati motivi.*
- 25 - *I lavori della Camera sono divisi in legislature. Ogni legislatura dura cinque anni, ma può essere sciolta anche prima, nel caso stabilito dal presente Statuto. La fine di ciascuna legislatura è stabilita con decreto del Duce, su proposta del Capo del Governo (art. 50). Il decreto fissa anche la data di convocazione dell'Assemblea per ascoltare il discorso del Duce, col quale si inizia la legislatura successiva.*

- 26 - *La Camera dei rappresentanti del lavoro collabora col Duce e col Governo per la formazione delle leggi. Per l'esercizio dell'ordinaria funzione legislativa la Camera è periodicamente convocata dal Capo del Governo.*
- 27 - *Il potere di proposizione delle leggi spetta al Duce (art. 41) e ai rappresentanti del lavoro (art. 49).*
- 28 - *La Camera esercita le sue funzioni per mezzo dell'Assemblea plenaria, della Commissione generale del bilancio e delle Commissioni legislative.*
- 29 - *È di competenza esclusiva della Assemblea plenaria la discussione e l'approvazione: 1) dei disegni di legge concernenti: le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo; la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche; l'ordinamento professionale; i rapporti fra lo Stato e la Santa Sede; i trattati internazionali che importino variazioni al territorio dello Stato e delle Colonie; l'ordinamento giudiziario, sia ordinario che amministrativo; le deleghe legislative di carattere generale; 2) dei progetti di bilancio e di rendiconto consuntivo dello Stato, delle aziende autonome statali e degli enti pubblici economici di importanza nazionale la cui gestione sia rilevante per il bilancio dello Stato; 3) dei disegni di legge per i quali tale forma di discussione sia richiesta dal Governo o dall'Assemblea, oppure proposta dalle Commissioni e autorizzata dal Capo del Governo; 4) delle proposte di sottoporre alla Costituente la decisione di argomenti di supremo interesse nazionale.*
- 30 - *Le sedute dell'Assemblea plenaria sono pubbliche. Però la riunione può esser tenuta in segreto, quando lo richiedano il Capo del Governo o almeno venti [cancellato da Mussolini e corretto con "cinquanta"] dei rappresentanti del lavoro. Le votazioni hanno sempre luogo in modo palese.*
- 31 - *Le commissioni legislative sono costituite, in relazione a deter-*

minate attività nazionali, dal Presidente della Camera. Esse eleggono nel proprio seno il Presidente; a questo spetta convocarle.

32 - *Sono [sic, al posto di “È”] di competenza delle Commissioni la emanazione delle norme giuridiche, aventi oggetto diverso da quello indicato nell’art. 28 e che importano creazione, modifica o perdita dei diritti soggettivi dei cittadini, salvo che la legge ne attribuisca la competenza anche ad altri enti e organi. La legge determina i modi, le forme e i termini per la discussione e l’approvazione dei disegni di legge sottoposti alle Commissioni legislative.*

33 - *Le deliberazioni dell’Assemblea plenaria e delle Commissioni sono prese a maggioranza assoluta, salvo il caso dell’art. 15. Nessuna deliberazione è valida se non [è] presa con la presenza di almeno due terzi e col voto di almeno la metà dei rappresentanti del lavoro in carica.*

34 - *La Camera: provvede alla approvazione e modifica del suo regolamento; elegge, al principio di ogni legislatura, il proprio Presidente e i Vice-Presidenti. Il Presidente nomina alle altre cariche stabilite dal regolamento della Camera.*

§ II - Il Duce della Repubblica Sociale Italiana

35 - *Il Duce della Repubblica Sociale Italiana è il Capo dello Stato. Quale supremo interprete della volontà nazionale, che è la volontà dello Stato, realizza in sé l’unità dello Stato.*

36 - *È eletto dall’Assemblea Costituente. Dura in carica cinque [cancellato da Mussolini e corretto con “sette”] anni. È rieleggibile [Mussolini ha aggiunto le parole “una volta sola”].*

37 - *All’atto dell’assunzione delle sue funzioni, deve prestare giuramento dinanzi a Dio e ai Caduti per la Patria, di servire la Repubblica Sociale Italiana con tutte le sue forze e di ispirarsi in ogni atto del suo ufficio all’interesse supremo della Nazione e*

alla giustizia sociale.

- 38 - *Il Duce non è responsabile verso alcun altro organo dello Stato per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.*
- 39 - *Il Duce comanda tutte le forze armate, in tempo di pace a mezzo del Ministro per la Difesa Nazionale, in tempo di guerra a mezzo del Capo di Stato Maggiore Generale; dichiara la guerra; fa i trattati internazionali, dandone comunicazione alla Costituente o alla Camera dei rappresentanti del lavoro appena che ritenga ciò consentito dai supremi interessi dello Stato. I trattati che importino variazioni nel territorio dello Stato, limitazioni o accrescimenti della sua sovranità o oneri per le finanze, non diventano esecutivi se non dopo avere ottenuto l'approvazione della Costituente o della Camera dei rappresentanti del lavoro, ai sensi di questa Costituzione.*
- 40 - *Il Duce esercita il potere legislativo in collaborazione con il Governo e con la Camera dei rappresentanti del lavoro.*
- 41 - *Il Duce convoca ogni anno la Camera. Può prorogarne le sessioni.*
- 42 - *Qualora ravvisi il dissenso politico tra il popolo dei lavoratori e la Camera, il Duce può scioglierla, convocandone un'altra nel termine di tre mesi.*
- 43 - *Il Duce presenta alla Camera i disegni di legge per mezzo del Governo.*
- 44 - *Il Duce sanziona le leggi.*
- 45 - *Al Duce appartiene il potere esecutivo. Esso lo esercita direttamente e a mezzo del Governo. Il Duce promulga le leggi. Il Duce nomina a tutte le cariche dello Stato. Con decreto del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri, sono emanate le norme giuridiche per disciplinare: 1) l'esecuzione delle leggi; 2) l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo; 3) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, e di altri enti*

pubblici indicati dalla legge. Con decreto del Duce, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge: 1) quando il Governo sia a ciò delegato da una legge; 2) nei casi di urgente e assoluta necessità sulla materia di competenza dell'Assemblea generale e delle Commissioni legislative della Camera, nonché per la messa in vigore dei disegni di legge su cui le Commissioni legislative non abbiano deliberato nei termini fissati dalla legge. In questi casi il Decreto del Duce deve essere a pena di decadenza presentato alla Camera, per la conversione in legge, entro sei mesi dalla sua pubblicazione. Se la Camera non l'approvi e decorrano due anni dalla pubblicazione, senza che sia intervenuta la conversione, il decreto cessa di aver vigore.

46 - Il Duce ha il diritto di amnistia, di grazia e di indulto.

47 - Al Duce spetta di istituire ordini cavallereschi e stabilirne gli statuti.

48 - I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Al Duce spetta di conferirne di nuovi.

§ III - Il Governo

49 - Il Governo della Repubblica è costituito dal Capo del Governo e dai Ministri.

50 - Il Capo del Governo è nominato e revocato dal Duce. È responsabile verso il Duce dell'indirizzo generale politico del Governo.

51 - Il capo del Governo dirige e coordina l'opera dei Ministri, convoca il consiglio dei Ministri, ne fissa l'ordine del giorno e lo presiede.

52 - Nessuno oggetto può esser posto all'ordine del giorno della Camera, senza il previo assenso del Capo del Governo.

53 - L'assenso del Capo del Governo è necessario per presentazione alla Camera delle proposte di legge di iniziativa dei rappre-

sentanti del lavoro.

54 - I Ministri sono nominati e revocati dal Duce su proposta del Capo del Governo. Sono responsabili verso il Duce e verso il Capo del Governo di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri.

55 - I sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Duce, su proposta del Capo del Governo, sentito il Ministro competente.

56 - A giudicare dei reati commessi da un Ministro con abuso delle sue funzioni, è competente la Camera costituita in Corte giurisdizionale. L'azione è esercitata da Commissari nominati all'inizio di ogni legislatura e sostituiti in caso di vacanza, dal Presidente della Camera. Contro le sentenze pronunziate dalla Camera come Corte giurisdizionale non è dato alcun ricorso.

§ IV - Le forze armate

57 - Le forze armate hanno lo scopo di combattere per la difesa dell'onore, della libertà e del benessere della Nazione. Esse comprendono l'Esercito, la Marina da guerra, l'Aeronautica.

58 - La bandiera di combattimento per le forze armate è il tricolore, con fregio e una frangia marginale di alloro, e ai quattro lati il fascio repubblicano, una granata, un'ancora e un'aquila.

59 - La coscrizione militare è un servizio d'onore per il popolo italiano, ed un privilegio per la parte più eletta di esso. Tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere di servire in armi la Nazione, quando ne abbiano la idoneità fisica e non si trovino nelle condizioni di indegnità morale, stabilite dalla legge.

60 - Al Duce soltanto spettano nei riguardi delle forze armate i poteri di coordinamento; di nomina e di promozione, di ispezione, di dislocazione delle truppe, di mobilitazione.

§ V - La giurisdizione

- 61 - *La giurisdizione garantisce l'attuazione del diritto positivo nello svolgimento dei fatti e dei rapporti giuridici.*
- 62 - *Le sentenze sono emanate nel nome della Legge, della quale esse realizzano la volontà.*
- 63 - *La funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici, collegiali o unici, nominati dal Duce. La loro organizzazione, la loro competenza per materia e per territorio, la procedura che debbono seguire nello svolgimento delle loro funzioni, sono regolate dalla legge.*
- 64 - *Una sola Suprema Corte di cassazione è costituita per tutta la Repubblica. Essa ha sede in Roma. Ad essa spetta di assicurare un'uniforme interpretazione e applicazione del diritto da parte dei giudici di merito, e di risolvere i conflitti di attribuzione tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa.*
- 65 - *Nell'esercizio delle sue funzioni è garantita piena indipendenza alla magistratura: questa è vincolata dalla legge e soltanto dalla legge.*
- 66 - *Nessuno può esser punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite, né senza un giudizio svolto con le regole da essa fissate.*
- 67 - *Nei casi che debbono essere determinati con legge approvata dall'Assemblea della Camera, possono essere istituiti tribunali straordinari per un tempo limitato, e per determinati delitti. La giurisdizione dei tribunali militari non può essere estesa a cittadini non in servizio militare se non in tempo di guerra e per i reati espressamente preveduti dalla legge.*
- 68 - *Quando lo Stato e gli altri enti pubblici agiscono nel campo del diritto privato sono pienamente soggetti al codice civile e alle altre leggi.*
- 69 - *Gli organi amministrativi dello Stato e degli altri enti pubblici*

debbono ispirarsi nell'esercizio delle loro funzioni alla realizzazione del principio della giustizia nell'amministrazione.

70 - Colui che sia stato lesa da un atto amministrativo in suo interesse legittimo, dopo l'esperimento dei ricorsi gerarchici, in quanto ammessi, può proporre contro l'atto stesso ricorso per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza dinanzi agli organi della giustizia amministrativa. Questi, oltre alla generale competenza di legittimità, hanno competenza di merito nei casi stabiliti dalla legge.

§ VI - La difesa della stirpe

71 - La Repubblica considera l'incremento demografico come condizione per l'ascesa della Nazione e per lo sviluppo della sua potenza militare, economica, civile.

72 - La politica demografica della Repubblica si svolge con tre finalità essenziali: numero, sanità morale e fisica, purezza della stirpe.

73 - Presupposto della politica demografica è la difesa della famiglia, nucleo essenziale della struttura sociale dello Stato. La Repubblica la attua proteggendo e consolidando tutti i valori religiosi e morali che cementano la famiglia, e in particolare: col favore accordato al matrimonio, considerato anche quale dovere nazionale e fonte di diritti, perché esso possa raggiungere tutte le sue alte finalità, prima: la procreazione di prole sana e numerosa; col riconoscimento degli effetti civili al sacramento del matrimonio, disciplinato nel diritto canonico; col divieto di matrimonio di cittadini italiani con sudditi di razza ebraica, e con la speciale disciplina del matrimonio di cittadini italiani con sudditi di altre razze o con stranieri; con la tutela della maternità; con la prestazione di aiuti e assistenza per il sostenimento degli oneri familiari. Speciali agevolazioni spettano alle famiglie numerose.

74 - La protezione dell'infanzia e della giovinezza è un'elevata fun-

zione pubblica, che la Repubblica svolge, anche a mezzo appositi istituti, con l'ingerenza nell'attività educativa familiare (art. 76), con la protezione della filiazione illegittima e con l'assistenza tutelare dei minori abbandonati.

§ VII - L'educazione e l'istruzione del popolo

SEZIONE I - Dell'Educazione

75 - La Repubblica pone tra i suoi principali compiti istituzionali l'educazione morale, sociale e politica del popolo.

76 - L'educazione dei figli, conforme ai principi della morale e del sentimento nazionale, è il supremo obbligo dei genitori. Lo Stato, col rispetto dei diritti e dei doveri della patria potestà, invigila perché l'educazione familiare raggiunga i suoi fini di formare l'onesto cittadino, lavoratore e soldato, e si avvale degli ordinamenti scolastici per integrare e indirizzare l'opera della famiglia. Ove quest'opera manchi, provvede a sostituirla, affidandone lo svolgimento a istituti di pubblica assistenza o a privati.

77 - Organo fondamentale dell'educazione politica del popolo è il Partito fascista repubblicano. Esso è riconosciuto come organo ausiliario dello Stato, e ha quali compiti essenziali: difendere e potenziare la rivoluzione, secondo i principi della dottrina di cui esso è assertore e depositario; suscitare e rafforzare nel popolo la coscienza, la passione, la [corretto da Mussolini in "la passione della"] solidarietà nazionale, e il dovere di subordinare tutti gli interessi individuali e collettivi, all'interesse supremo della libertà della Nazione nel mondo; diffondere nel popolo la conoscenza dei problemi internazionali e interni che interessano l'Italia.

78 - L'iscrizione al P.F.R. non importa alcun privilegio o speciale diritto. Essa importa il dovere di votarsi fino al limite estremo

delle proprie forze, con assoluto disinteresse e purità d'intenti, alla causa nazionale. Fuor del campo delle attività aventi carattere preminentemente politico, l'iscrizione al P.F.R. non è condizione né costituisce titolo di preferenza per l'assunzione o la conservazione di impieghi e cariche né per il trattamento morale ed economico dei lavoratori.

SEZIONE II - Dell'Istruzione

- 79 - *La scuola si propone la formazione di una cultura del popolo, ispirata agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà.*
- 80 - *I programmi scolastici sono fissati in vista della funzione della scuola per l'educazione delle nuove generazioni.*
- 81 - *L'accesso agli studi e la loro prosecuzione sono regolati esclusivamente col criterio delle capacità e delle attitudini dimostrate. Collegi di Stato garantiscono la continuazione degli studi ai giovani capaci non abbienti.*
- 82 - *L'istruzione elementare, da impartirsi in scuole chiare e salubri, è obbligatoria e gratuita per tutti i cittadini della Repubblica.*
- 83 - *La Repubblica Sociale Italiana considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della Dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica: perciò l'insegnamento religioso è obbligatorio nelle scuole pubbliche elementari e medie. La legge può stabilire particolari casi di esenzione.*
- 84 - *La fondazione e l'esercizio di istituti privati di istruzione sono ammessi soltanto previa autorizzazione dello Stato e sotto controllo di questo sull'organizzazione, i programmi e la capacità morale e formazione scientifica degli insegnanti.*

§ VIII - L'amministrazione locale

- 85 - *I Comuni e le Provincie sono enti ausiliari dello Stato. La loro*

istituzione e le loro circoscrizioni sono regolate dalla legge.

86 - I Comuni e le Province hanno come fine esclusivo la tutela degli interessi amministrativi dei cittadini che loro appartengono. A tal fine sono muniti dallo Stato di poteri, che debbono esercitare coordinandoli e subordinandoli agli interessi superiori della Nazione. Nello svolgimento delle loro funzioni i Comuni e le Province agiscono in modo autonomo, secondo i principi del decentramento amministrativo, ma sono sottoposti al controllo di legittimità e, nei casi stabiliti dalla legge, al controllo di merito degli organi diretti dallo Stato.

87 - Gli organi dell'amministrazione autonoma locale sono stabiliti dalla legge. I Consigli comunali e provinciali sono eletti col sistema del suffragio universale diretto dai cittadini lavoratori residenti domiciliati nel territorio del Comune o della Provincia.

88 - I Consigli eleggono nel loro seno il Podestà del Comune e il Preside della Provincia. La legge stabilisce le cause di incapacità, ineleggibilità, incompatibilità per le nomine a Podestà o a Preside. Tali nomine sono soggette all'approvazione dello Stato, da darsi con decreto del Duce.

CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO

- 89 - *La cittadinanza italiana si acquista e si perde alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge, sulla base del principio che essa è titolo d'onore da riconoscersi e concedersi soltanto agli appartenenti alla stirpe ariana italiana. In particolare la cittadinanza non può essere acquistata da appartenenti alla razza ebraica e a razze di colore.*
- 90 - *I sudditi di razza non italiana non godono del diritto di servire l'Italia in armi, né, in genere, dei diritti politici: godono dei diritti civili entro i limiti segnati dalla legge, secondo il criterio della loro esclusione da ogni attività, culturale ed economica, che presenti un interesse pubblico, anche se svolgentesi nel campo del diritto privato. In quanto non particolarmente disposto vale per essi, in quanto applicabile, il trattamento riservato agli stranieri.*
- 91 - *Fondamentale dovere del cittadino è quello di collaborare con tutte le sue forze, e in ogni campo della sua attività, al raggiungimento dei fini supremi della Repubblica Sociale Italiana, accettando volenterosamente e disciplinatamente, gli oneri, le restrizioni ed i sacrifici che rispondono alle esigenze nazionali, per il principio che non può essere veramente libero se non il cittadino della Nazione libera.*
- 92 - *Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge.*
- 93 - *I diritti civili e politici sono attribuiti a tutti i cittadini. Ogni diritto soggettivo, pubblico e privato, importa il dovere dell'esercizio in conformità del fine nazionale per cui è concesso. A questo titolo lo Stato ne garantisce e tutela l'esercizio.*
- 94 - *La libertà personale è garantita. Nessuno può essere arrestato se non nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla legge. Nessun cittadino, arrestato in flagrante o fermato per misure preventive, può esser trattenuto oltre tre giorni senza un ordine dell'autorità*

- giudiziaria nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla legge.*
- 95 - *Il domicilio è inviolabile. Tranne i casi di flagranza, nessuna visita o perquisizione domiciliare è consentita senza ordine dell'autorità giudiziaria nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla legge.*
- 96 - *A ogni cittadino deve esser assicurata la facoltà di controllo, diretto o a traverso i suoi rappresentanti, e di responsabile critica sugli atti politici e su quelli della pubblica amministrazione, nonché sulle persone che li compiono o vi sono preposte.*
- 97 - *La libertà di parola, di stampa, d'associazione, di culto è riconosciuta dalla Repubblica come attributo essenziale della personalità umana e come strumento utile per gli interessi e per lo sviluppo della Nazione. Deve esser garantita fino al limite in cui è compatibile con le preminenti esigenze dello Stato e con la libertà degli altri individui.*
- 98 - *L'organizzazione politica è libera. I partiti possono esplicitare la loro attività di propaganda delle loro idee e dei loro programmi, purché non in contrasto con i fini supremi della Repubblica.*
- 99 - *L'organizzazione professionale è libera. Ma soltanto la Confederazione unitaria del lavoro della tecnica e delle arti, o le associazioni ad essa aderenti e riconosciute dallo Stato, rappresentano legalmente gli interessi di tutte le categorie produttive e sono munite di pubblici poteri per lo svolgimento delle loro funzioni.*
- 100 - *È vietata, salva la preventiva autorizzazione dello Stato nel territorio della Repubblica la costituzione di associazioni aderenti a organizzazioni sindacali o politiche straniere o internazionali, o che ne costituiscano sezioni o comunque conservino con esse collegamenti.*
- 101 - *È vietata nel territorio della Repubblica la costituzione di società segrete.*

CAPO IV - STRUTTURA DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

§ I - La produzione e il lavoro

SEZIONE I - La Produzione

- 102 - *Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale. Suoi obiettivi sono il benessere dei singoli e lo sviluppo della potenza della Nazione.*
- 103 - *Nel campo della produzione la Repubblica si propone di conseguire l'indipendenza economica della Nazione, condizione e garanzia della sua libertà politica nel mondo. A tale scopo la Repubblica, oltre a promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi, fissa, a mezzo dei suoi organi e degli enti idonei, le direttive e i piani generali della produzione nazionale o di settori di questa. All'osservanza di tali direttive e al successo di tali piani sono impegnati tutti i lavoratori, sia nella determinazione degli indirizzi, che nello svolgimento dell'attività produttiva.*
- 104 - *Nei rapporti tra le categorie dei vari rami della produzione nazionale, come nel seno di ogni singola impresa, si attua la collaborazione dei diversi fattori della produzione tra loro, il contemperamento dei loro interessi, la loro subordinazione agli interessi superiori della Nazione.*
- 105 - *La Repubblica considera la proprietà privata frutto del lavoro e del risparmio individuale, come completamento e mezzo di esplicazione della personalità umana, e ne riconosce la funzione sociale e nazionale, quale un mezzo efficace per sviluppare e moltiplicare la ricchezza e per porla a servizio della Nazione. A questi titoli la Repubblica rispetta e tutela il diritto di proprietà privata e ne garantisce l'esercizio e i trasferimenti sia per atto fra i vivi che per successione legittima o testamentaria, secondo*

le regole stabilite dal codice civile e dalle altre leggi.

- 106 - La Repubblica protegge con particolare cura la proprietà rurale, di interesse vitale per l'economia nazionale e per la sanità morale e fisica della stirpe. Perciò favorisce con ogni mezzo il ritorno ai campi, con la costruzione di case coloniche, con le agevolazioni all'acquisto della piccola proprietà rurale da parte del più gran numero di lavoratori, coltivatori diretti. Nei trasferimenti di terreni coltivabili o coltivati non può farsi luogo a frazionamenti che non rispettino l'unità colturale necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola o per una conveniente coltivazione.*
- 107 - Si può procedere all'espropriazione della proprietà privata per pubblico interesse, nei casi legalmente accertati di pubblica utilità e quando il proprietario abbandoni o trascuri l'esercizio del diritto in modo dannoso per l'economia nazionale. Si può altresì disporre il trasferimento coattivo della proprietà, quando sia di pubblico interesse assegnarne l'esercizio a persone o enti più adatti, ma solo nelle ipotesi espressamente stabilite dalla legge. Sia in caso di espropriazione che di trasferimenti coattivi nel pubblico interesse è dovuta al proprietario una congrua indennità conformemente alle leggi.*
- 108 - La Repubblica considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più utile nell'interesse della Nazione, e pertanto la favorisce e la controlla.*
- 109 - L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte alla Repubblica.*
- 110 - L'intervento dello Stato nella gestione di imprese economiche ha luogo nei casi in cui siano in giuoco interessi politici dello Stato, nonché per controllare l'iniziativa privata e per incoraggiarla, integrarla e, quando sia necessario, sostituirla se essa si*

dimostri insufficiente o manchi.

- 111 - La Repubblica assume direttamente la gestione delle imprese che controllino settori essenziali per la indipendenza economica e politica del Paese, nonché di imprese fornitrici di prodotti e servizi indispensabili a regolare lo svolgimento della vita economica del Paese. La determinazione delle imprese che si trovino in tale situazione è fatta per legge.*
- 112 - In caso di assunzione della gestione di imprese private, per insufficienza della loro iniziativa, lo Stato la affida ad altro gestore privato, oppure, ma soltanto per il periodo in cui ciò non sia possibile o conveniente, a speciali enti pubblici.*

SEZIONE II - Il Lavoro

- 113 - Il lavoro è il soggetto e il fondamento dell'economia produttiva.*
- 114 - Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali è un dovere nazionale. Soltanto il cittadino che adempie il dovere del lavoro ha la pienezza della capacità giuridica, politica e civile.*
- 115 - Come l'adempimento del dovere di svolgere l'attività lavorativa secondo le capacità e attitudini di ognuno è pari titolo di onore e di dignità, così la Repubblica assicura la piena uguaglianza giuridica di tutti i lavoratori.*
- 116 - La Repubblica garantisce a ogni cittadino il diritto al lavoro, mediante l'organizzazione e l'incremento della produzione e mediante il controllo e la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro. Il collocamento dei lavoratori è funzione pubblica, svolta gratuitamente da idonei uffici dall'organizzazione professionale riconosciuta.*
- 117 - Poiché la attuazione, rigorosa e inderogabile, delle condizioni fondamentali costituenti garanzia del lavoro è di preminente*

interesse pubblico, la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla legge o alle norme da emanarsi dall'organizzazione professionale riconosciuta. Tali norme si inseriscono automaticamente nei contratti individuali, i quali possono contenere norme diverse ma soltanto più favorevoli al lavoratore.

118 - La retribuzione del prestatore di lavoro deve corrispondere alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro. Oltre alla retribuzione normale saranno corrisposti al lavoratore anche nello spirito di solidarietà tra i vari elementi della produzione, assegni in relazione agli oneri familiari.

119 - L'orario ordinario di lavoro non può superare le 44 ore settimanali e le 8 ore giornaliere, salvo esigenze di ordine pubblico per periodi determinati e per settori produttivi da stabilirsi per legge. La legge o le norme emanate dalle associazioni professionali riconosciute stabiliscono i casi e i limiti di ammissibilità del lavoro straordinario e notturno e la misura della maggiorazione di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

120 - Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica e a un periodo annuale di ferie retribuito.

121 - Ogni lavoratore ha diritto a sciogliere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Se il licenziamento avviene senza sua colpa, il lavoratore ha diritto, oltre a un congruo preavviso, a un'indennità proporzionata agli anni di servizio.

122 - In caso di morte del lavoratore, quanto a questo spetterebbe se fosse licenziato senza sua colpa, spetta ai figli, al coniuge, ai parenti conviventi a carico o agli eredi, nei modi stabiliti dalla legge.

123 - La previdenza è un'alta manifestazione del principio di colla-

borazione tra tutti gli elementi della produzione, che debbono concorrere agli oneri di essa. La Repubblica coordina e integra tale azione di previdenza, a mezzo dell'organizzazione professionale, e con la costituzione di speciali Istituti per l'incremento e la maggiore estensione delle assicurazioni sociali. L'opera convergente dello Stato e delle categorie interessate deve garantire a tutti i lavoratori piena assistenza per la vecchiaia, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie, la gravidanza e puerperio, la disoccupazione involontaria, il richiamo alle armi.

124 - Allo scopo di dare e accrescere la capacità tecnica e produttiva e il valore morale dei lavoratori e di agevolare l'azione selettiva tra questi, la Repubblica anche a mezzo dell'associazione professionale riconosciuta, promuove e sviluppa l'istruzione professionale.

§ II - La gestione socializzata dell'impresa.

125 - La gestione dell'impresa, sia essa pubblica che privata, è socializzata. Ad essa prendono parte diretta coloro che nell'impresa svolgono, in qualunque forma, una effettiva attività produttiva.

126 - Ogni impresa ha un capo, responsabile di fronte allo Stato, politicamente e giuridicamente, dell'andamento della produzione e della disciplina del lavoro nell'impresa.

127 - Il capo dell'impresa pubblica è nominato dal Governo.

128 - Il capo dell'impresa privata è l'imprenditore. Imprenditore è colui che ha organizzato l'impresa, determinandone l'oggetto e lo scopo economico, o colui che ne ha preso posto. Nelle imprese individuali o ad amministratore unico, il capo dell'impresa è il titolare o l'amministratore unico. Nelle imprese con organo amministrativo collegiale il capo dell'impresa è stabilito, dallo

statuto o dall'atto costitutivo, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore delegato o di un tecnico, che può essere estraneo al Consiglio, e a cui si conferiscono le funzioni di Direttore generale.

129 - Le aziende pubbliche sono amministrate da un Consiglio di gestione eletto dai lavoratori dell'impresa, operai, impiegati tecnici. Il Consiglio di gestione decide su tutte le questioni inerenti all'indirizzo e allo svolgimento della produzione dell'impresa nel quadro del piano unitario nazionale determinato dalla Repubblica a mezzo dei suoi competenti organi; forma il bilancio dell'impresa e delibera la ripartizione degli utili determinando la parte spettante ai lavoratori; decide sulle questioni inerenti alla disciplina e alla tutela del lavoro.

130 - Nelle imprese private, degli organi collegiali di amministrazione, formati secondo la legge, gli atti costitutivi e gli statuti fanno parte i rappresentanti degli operai, impiegati e tecnici dell'impresa in numero non inferiore a quello dei rappresentati eletti dall'assemblea dei portatori del capitale sociale, e uno o più rappresentanti dello Stato qualora esso partecipi alla formazione del capitale.

131 - Nelle imprese individuali e in quelle per le quali l'atto costitutivo e gli statuti prevedano un amministratore unico, qualora esse impieghino complessivamente almeno cinquanta lavoratori, verrà costituito un consiglio di operai, impiegati e tecnici dell'impresa di almeno tre membri. Il Consiglio collabora col titolare dell'impresa e con l'amministratore unico alla gestione dell'impresa. Deve esser sentito per la formazione del bilancio e per le decisioni che importino trasformazione della struttura, della forma giuridica e dell'oggetto dell'impresa.

132 - In ogni impresa, che occupi più di dieci lavoratori, si costituisce il consiglio di fabbrica, eletto da tutti gli operai, impiegati e

tecnici, il quale partecipa alla formazione dei regolamenti interni e alla risoluzione delle questioni che possano sorgere nella loro applicazione. Nelle imprese in cui non vi sia un organo collegiale, di amministrazione né il consiglio dei lavoratori, il capo dell'impresa deve sentire il parere del consiglio di fabbrica nelle questioni riguardanti la disciplina del lavoro, e può sentirlo nelle altre questioni che egli intenda di sottoporgli.

133 - La legge, in relazione alla situazione economica, stabilisce i limiti massimi e i modi con cui può essere determinato il compenso al capitale impiegato nell'impresa, in generale o per i vari tipi di esse. Entro questi limiti e nei modi consentiti la determinazione del compenso è stabilita convenzionalmente.

134 - Gli utili dell'impresa, dopo la deduzione del compenso dovuto al capitale, sono distribuiti tra il capo, gli amministratori e gli operai, impiegati e tecnici dell'impresa, nelle proporzioni fissate per legge, per norma collettiva o, in mancanza degli atti costitutivi, dagli statuti e dalle deliberazioni degli organi di gestione. La parte degli utili non distribuita, è assegnata alla riserva nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, e se vi sia ancora un'eccedenza, questa è devoluta allo Stato che l'amministra o la impiega per scopi di carattere sociale.

§ III - L'organizzazione professionale

135 - Tutte le categorie di prestatori d'opera e di lavoratori, operai, impiegati, dirigenti, di artigiani, di imprenditori, di professionisti e gli artisti sono organizzati in un'organizzazione professionale nazionale. Nel seno dell'organizzazione unica possono formarsi sezioni per le varie branche della produzione e per le varie categorie professionali.

136 - L'associazione professionale unica si ispira ai principi della Repubblica Sociale Italiana e ne cura l'attuazione nel campo

dell'economia nazionale: essa costituisce l'organizzazione giuridica a traverso la quale si opera la trasformazione di tutte le forze della produzione in forze nazionali, e si realizza la loro partecipazione stabile alla costituzione e alla vita dello Stato.

137 - L'organizzazione professionale unica ha l'esclusiva integrale rappresentanza degli interessi delle categorie in essa organizzate. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi delle categorie produttive, considerate nella loro funzione nazionale, di supremo interesse statale, essa è giuridicamente riconosciuta come ente ausiliario dello Stato.

138 - L'associazione professionale unica ha come precisi compiti istituzionali, che essa può assolvere anche a traverso le associazioni che si formino nel suo seno: tutelare gli interessi delle categorie rappresentate, contemperandoli tra loro e subordinandoli ai fini superiori della Nazione; promuovere in tutti i modi l'incremento qualitativo e quantitativo della produzione, e la riduzione dei costi e dei prezzi di beni e servizi, nell'interesse dei produttori e dei consumatori; curare che gli appartenenti alle categorie produttive si uniformino, nell'esercizio della loro attività, ai principi dell'ordinamento sociale nazionale e agli obblighi che vi derivano; assicurare l'uguaglianza giuridica tra i vari elementi della produzione, suscitane e rafforzarne la solidarietà tra loro e verso la Nazione; promuovere ed attuare provvedimenti e istituti di previdenza sociale fra i produttori; coltivare l'istruzione, specialmente professionale, e l'educazione morale, politica e religiosa degli appartenenti alle categorie; prestare assistenza ai produttori rappresentati; in genere svolgere tutte le altre funzioni utili al mantenimento della disciplina della produzione e del lavoro.

139 - All'associazione professionale unica, per l'assolvimento dei suoi compiti lo Stato affida l'esercizio di poteri: a) normativo,

per cui, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, essa detta norme giuridiche obbligatorie per la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro e può dettare, ove se ne verifichi la necessità, norme giuridiche obbligatorie per la disciplina dei rapporti collettivi economici ai fini del coordinamento della produzione; b) fiscale, per cui, onde sostenere le spese obbligatorie e facoltative connesse alle sue funzioni, può imporre contributi a tutti i lavoratori rappresentati nella misura massima stabilita dalla legge procedendo all'esazione colle procedure e i privilegi per la riscossione delle imposte; c) conciliativo, per cui deve esperire il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro e all'applicazione delle norme collettive economiche da esso emanate: tale tentativo di conciliazione costituisce un presupposto necessario per la proposizione delle relative controversie giudiziarie; d) disciplinare, per cui può infliggere ai rappresentati sanzioni disciplinari determinate nello Statuto dell'associazione, per inosservanza ai doveri nascenti dall'ordinamento sociale nazionale; al fine di accertare tali eventuali inosservanze essa può disporre gli opportuni controlli, a mezzo di propri organi e dei fiduciari di fabbrica, ove siano istituiti; e) consultivo, per cui il suo parere deve esser sentito dalle amministrazioni dello Stato, nelle materie interessanti la disciplina della produzione e del lavoro.

140 - Nello svolgimento delle sue funzioni la Confederazione unica gode di piena autonomia. I suoi atti sono solamente sottoposti al controllo di legittimità, e le persone al controllo politico dello Stato, a mezzo degli organi designati dalla legge.

141 - Per la risoluzione delle controversie collettive relative alla formazione, alla revisione o alla interpretazione delle norme collettive di lavoro o alla interpretazione delle norme collettive economiche, emanate dall'organizzazione professionale ricono-

sciuta è istituita la Magistratura del Lavoro, organo della Magistratura ordinaria. La Magistratura del Lavoro è costituita da tre giudici dell'ordine giudiziario e da due giudici esperti, da scegliere in appositi albi da tenersi nei modi stabiliti dalla legge. Alla proposizione delle azioni per la risoluzione delle controversie collettive è legittimata soltanto l'Associazione professionale riconosciuta o, previa autorizzazione, le associazioni ad essa aderenti. In mancanza, l'azione può essere proposta dal Pubblico Ministero, il cui ricorso deve esser notificato alla Associazione professionale riconosciuta, che può intervenire nel giudizio. Nelle controversie collettive promosse dalla Associazione professionale, l'intervento del Pubblico Ministero è obbligatorio a pena di nullità. Le decisioni della Magistratura del Lavoro in sede di controversie collettive hanno la stessa efficacia delle norme collettive emanate dalla organizzazione professionale riconosciuta. Tali decisioni non possono essere impugnate se non per errori di procedura dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

142 - Poiché l'ordinamento giuridico della Repubblica fornisce tutti i mezzi per la composizione equa e pacifica di ogni controversia collettiva nel campo del lavoro e della produzione, lo sciopero, la serrata, l'inosservanza delle norme collettive ed economiche e delle sentenze della Magistratura del Lavoro, e in genere tutti gli altri atti di lotta sociale, sono puniti quali delitti contro l'economia nazionale.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- Arch. Centrale dello Stato, Segreteria particolare del duce. Carteggio riservato, n. 434, Biggini Carlo Alberto;
- Ibid., Partito nazionale fascista. Consiglieri nazionali, fasc. 66, Biggini Carlo Alberto;
- Ibid., Segreteria particolare del duce. Carteggio riservato (1922-1943), Rotazioni ministri, mov. 6 febr. 1943;
- Ibid., Segreteria particolare del duce. Carteggio riservato. Repubblica sociale, fasc. 646;
- Arch. di Stato di La Spezia, serie Prefettura Gabinetto, bb. 39-40 (fasc. dedicati a ministri, senatori, deputati, consiglieri naz.);
- P. Russo, *Il caso Cione* (con lettere del Cione al Biggini), in *Riflessi*, Milano, 13 ott. 1945;
- Il Bollettino, Padova, 15 dic. 1945 (necrol.);
- C. Silvestri, *Turati l'ha detto*, Milano 1946;
- U. Manunta, *La caduta degli angeli: storia intima della Repubblica sociale italiana*. Roma 1947;
- E. Cione, *Storia della Repubblica sociale italiana*, Caserta 1948;
- E. Amicucci, *I seicento giorni di Mussolini*, Roma 1948;
- A. Tamaro, *Due anni di storia: 1943-1945*, Roma 1949;
- Jò Di Benigno, *Occasioni mancate: Roma in un diario segreto, 1943-1944*, Roma 1955;
- P. Puntoni, *Parla Vittorio Emanuele III*, Roma 1958;
- D. Veneruso, *Dizionario biografico degli Italiani*. Roma: Istituto della enciclopedia italiana, 1960;
- C. Francovich, *La resistenza a Firenze*, Firenze 1961;
- G. Bianco-C. Costantini, *Un episodio dell'opposizione democratica al fascismo: la rivista «Pietre» (1926-1928)*, in *Miscell. ligure in onore di G. Falco*, Milano 1962;
- G. Bianchi, *Ventacinque luglio: crollo di un regime*, Milano 1963;

R. Zangrandi, *1943: 25 luglio-8 settembre*, Milano 1964;
L. Federzoni, *L'Italia di oggi per la storia di domani*, Milano 1967;
L. Garibaldi, *Mussolini e il Professore: vita e diari di C. A. Biggini*,
Milano 1983.

Carlo Alberto Biggini



Nato a Sarzana (Sp) il 9 dicembre del 1902, laureato in Giurisprudenza e in Scienze politiche, rispettivamente a Genova e Torino, con il massimo dei voti e dignità di stampa, intraprende la carriera accademica diplomandosi alla Scuola Superiore di Scienze Corporative dell'Università di Pisa. Conseguita la libera docenza in Diritto costituzionale a Roma e a Pisa, è assistente presso la Scuola Superiore di Scienze Corporative dell'Università di Pisa dal 1932 al 1935 e, dal 1932, incaricato di Diritto costituzionale e comparato e di Dottrina generale dello Stato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, dove nel dicembre 1936 diviene ordinario di Diritto costituzionale e corporativo.

Chiamato nel 1938 dall'Università di Pisa a ricoprire la cattedra di Diritto costituzionale, nel 1941 viene eletto Magnifico Rettore. Nel 1943 è nominato da Mussolini Ministro dell'Educazione Nazionale del Regno d'Italia ed in seguito della Repubblica Sociale Italiana.

Muore a Milano il 19 novembre 1945 poco prima di compiere 43 anni, povero e in clandestinità sotto il falso nome di prof. Mario De Carli.

Insigne giurista, nonostante la giovane età, lascia delle significative opere di diritto pubblico; importante il suo ultimo lavoro sulla *Storia inedita della Conciliazione*.

Notevole il Progetto di Costituzione della Repubblica Sociale Italiana da lui elaborato su incarico di Mussolini e che il Consiglio dei ministri del 18 dicembre 1943 avrebbe dovuto approvare, ma ciò non avvenne per mancanza di tempo e, dato l'incalzare degli eventi, si decise di rinviare il tutto ad una Assemblea Costituente da convocarsi alla fine della guerra.

Il suo progetto, conservato gelosamente dalla famiglia, fu reso pubblico quaranta anni dopo, ma ciò non vietò ai nostri "padri costituenti" di fare buon uso della bozza di Costituzione del Biggini, conservata in un archivio tenuto "segreto", nel redigere la Costituzione Italiana del 1948, documento pubblicato nel 1983 dallo storico Luciano Garibaldi.

Di Biggini, quarantenne ministro dell'Educazione Nazionale, "reo" di aver seguito Mussolini al Nord non per fedeltà al Fascismo, ma per fedeltà personale al Duce, se ne è voluta perdere la memoria, anche in quelle università, come Sassari, dove insegnò per anni e che dovrebbero invece essere onorate di annoverare tra i loro docenti non solo un ministro della Pubblica Istruzione ma un insigne giurista.